



Ordinanza sulle infrastrutture del mercato finanziario e il comportamento sul mercato nel commercio di valori mobiliari e derivati

(Ordinanza sull'infrastruttura finanziaria, OInFi)

Modifica del ...

Il Consiglio federale svizzero

ordina:

I

L'ordinanza del 25 novembre 2015¹ sull'infrastruttura finanziaria è modificata come segue:

Art. 86 cpv. 3

³ Le operazioni in derivati OTC che coinvolgono un emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito coperti non devono essere compensate per il tramite di una controparte centrale se sono adempiute le seguenti condizioni:

- a. l'operazione in derivati OTC serve esclusivamente a coprire i rischi di tasso o di cambio derivanti dal titolo di credito coperto per il gruppo di copertura;
- b. l'operazione in derivati OTC non cessa in caso di apertura di una procedura di risanamento o fallimento nei confronti dell'emittente di un titolo di credito coperto o del soggetto giuridico del gruppo di copertura;
- c. la controparte dell'emittente del titolo di credito coperto o dei soggetti giuridici del gruppo di copertura gode almeno di pari trattamento rispetto ai creditori dei titoli di credito coperti, fatto salvo nei casi in cui:
 1. la controparte è la parte morosa o interessata, o
 2. la controparte rinuncia alla parità di trattamento;
- d. l'operazione in derivati OTC è, secondo il diritto applicabile, parte integrante del gruppo di copertura per il titolo di credito coperto;

RS

¹ RS **958.11**

- e. le altre operazioni in derivati OTC concluse nel quadro del «netting set» sono collegate al gruppo di copertura;
- f. la quota di garanzia del gruppo di copertura ammonta almeno al 102 per cento.

Art. 100 **Obbligo di scambiare garanzie**
(art. 110 LInFi)

¹ Nel caso in cui le controparti debbano scambiarsi garanzie, lo scambio avviene sotto forma di:

- a. un margine iniziale adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro un potenziale rischio di variazione del prezzo di mercato durante la chiusura e la sostituzione della posizione in caso di inadempienza di una controparte; e
- b. un margine di variazione adeguato al fine di tutelare i partner della transazione contro il rischio corrente di variazione del prezzo di mercato dopo l'esecuzione della transazione.

² Sono tenute a versare un margine iniziale soltanto le controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC che non sono compensati per il tramite di una controparte centrale, compresi i derivati secondo l'articolo 107 capoverso 2 lettera b LInFi, a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo supera per i mesi di marzo, aprile e maggio di un anno gli 8 miliardi di franchi; le operazioni infragruppo non sono prese in considerazione più di una volta per ogni società del gruppo.

³ L'obbligo di cui al capoverso 2 sussiste di volta in volta dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno successivo.

Art. 100a **Deroghe all'obbligo di scambiare garanzie**
(art. 110 LInFi)

¹ È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali e di variazione se:

- a. la garanzia da scambiare è inferiore a 500 000 franchi;
- b. nell'operazione sono coinvolte piccole controparti non finanziarie.

² È possibile rinunciare a uno scambio di margini iniziali se questi devono essere versati per la componente valutaria dei derivati su valute per i quali, a una data prestabilita e secondo un metodo predefinito, il valore nominale e gli interessi in una valuta sono scambiati contro il valore nominale e gli interessi in un'altra valuta.

³ Se una delle controparti di un'operazione in derivati è l'emittente di un titolo di credito coperto o un soggetto giuridico di un gruppo di copertura per titoli di credito coperti, alle condizioni riportate all'articolo 86 capoverso 3 tale controparte può convenire con la sua controparte:

- a. la rinuncia a uno scambio di margini iniziali; o

- b. che l'emittente del titolo di credito coperto o il soggetto giuridico del gruppo di copertura non versi alcun margine di variazione e la controparte versi margini di variazione in contanti.

Art. 100b Riduzione dei margini iniziali
(art. 110 LInFi)

¹ Le controparti possono ridurre i margini iniziali di 50 milioni di franchi al massimo.

² L'entità dei margini iniziali di una controparte appartenente a un gruppo finanziario o assicurativo oppure a un gruppo è determinata tenendo conto di tutte le società del gruppo.

³ Nelle operazioni infragruppo il margine iniziale può essere ridotto di 10 milioni di franchi al massimo.

Art. 101 Momento del calcolo e del versamento del margine iniziale
(art. 110 LInFi)

¹ Il margine iniziale deve essere calcolato la prima volta il giorno operativo successivo all'esecuzione dell'operazione in derivati. Esso deve essere ricalcolato regolarmente, ma almeno ogni 10 giorni operativi.

² Se le due controparti sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve essere effettuato in base al «netting set» del giorno precedente. Se le due controparti non sono situate nello stesso fuso orario, il calcolo deve basarsi sulle transazioni nel «netting set» eseguite il giorno precedente prima delle ore 16 secondo l'ora del fuso orario in cui le ore 16 scoccano per prima.

³ Il margine iniziale deve essere versato il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.

Art. 101a Momento del calcolo e del versamento del margine di variazione
(art. 110 LInFi)

¹ I margini di variazione devono essere ricalcolati almeno ogni giorno operativo.

² La valutazione dell'operazione in corso secondo l'articolo 109 LInFi funge da base di calcolo. Per il resto si applica per analogia l'articolo 101 capoverso 2.

³ I margini di variazione devono essere versati il giorno del calcolo secondo il capoverso 1. Per il regolamento si applicano i termini usuali sul mercato.

⁴ In deroga al capoverso 3, è consentito versare i margini di variazione entro due giorni operativi dal giorno del calcolo se:

- a. una controparte, che non è tenuta a versare un margine iniziale, ha prestato garanzie supplementari prima del giorno del calcolo e sono adempiute le seguenti condizioni:
1. nel calcolo delle garanzie supplementari si tiene conto di un intervallo di confidenza unilaterale del 99 per cento utilizzato nel pertinente pe-

- riodo con rischio di margine per la valutazione delle operazioni in derivati OTC da garantire,
2. il periodo con rischio di margine è pari almeno al numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni; o
- b. le controparti hanno versato margini iniziali tenendo conto di un periodo con rischio di margine che copre almeno i seguenti periodi:
1. il periodo che intercorre tra l'ultimo versamento dei margini di variazione e la possibile inadempienza della controparte, più il numero di giorni che intercorrono tra il giorno del calcolo e il giorno del versamento dei margini di variazione, compresi questi due giorni, e
 2. il periodo che è stimato necessario per sostituire le operazioni in derivati OTC interessate o coprire i rischi a esse connesse.

Art. 102 **Trattamento del versamento iniziale**
(Art. 110 LInFi)

¹ Per il margine iniziale non è consentita alcuna compensazione reciproca.

² I margini iniziali versati in contanti devono essere detenuti presso una banca centrale o una banca svizzera indipendente dalla controparte che versa il margine iniziale o una banca estera indipendente che sottostà a una regolamentazione e vigilanza adeguate.

³ I margini iniziali che non sono versati in contanti possono essere detenuti dalla controparte beneficiaria o da un terzo da essa incaricato. Il terzo può essere la controparte cedente.

⁴ Un riutilizzo dei margini iniziali non è consentito. È fatto salvo il riutilizzo, da parte di un terzo depositario, dei margini iniziali versati in contanti se è garantito contrattualmente che il riutilizzo non pregiudichi la garanzia e la sua possibilità di liquidazione.

⁵ La controparte e il terzo devono separare i margini iniziali ricevuti dai propri valori patrimoniali e concludere un accordo di separazione. Tale accordo prevede in particolare che:

- a. il margine iniziale sia immediatamente disponibile per la controparte beneficiaria in caso di fallimento o di insolvenza della controparte che versa il margine iniziale; e
- b. la controparte che versa il margine iniziale sia sufficientemente coperta in caso di fallimento o di insolvenza della controparte beneficiaria o del terzo.

Art. 104 cpv. 1 lett. h

¹ Sono garanzie consentite:

- h. le quote di fondi in valori mobiliari secondo l'articolo 53 della legge del 23 giugno 2006² sugli investimenti collettivi se:
1. le quote sono valutate quotidianamente,
 2. gli investimenti collettivi di capitale investono esclusivamente in valori patrimoniali secondo il capoverso 1 lettere a–g o in derivati che coprono i valori patrimoniali secondo il capoverso 1 lettere a–g.

Art. 105 cpv. 2

² Un'ulteriore riduzione dell'8 per cento deve essere applicata nei casi in cui:

- a. la valuta del margine iniziale versato è diversa da quella convenuta per il corrispondente pagamento in caso di risoluzione;
- b. la valuta del margine di variazione non versato in contanti è diversa da quelle convenute per il margine di variazione nel contratto derivato, nell'accordo tipo di compensazione o nell'allegato relativo al supporto del credito.

Art. 106 cpv. 2^{bis} e 2^{ter}

^{2bis} La controparte svizzera ha il diritto di rinunciare al versamento dei margini iniziali e di variazione a favore della controparte estera se:

- a. la controparte estera è stata costituita o è domiciliata in una giurisdizione in cui non sono giuridicamente applicabili gli accordi di compensazione o di garanzia; o
- b. gli accordi di separazione delle garanzie non corrispondono a standard internazionali riconosciuti.

^{2ter} La controparte svizzera può rinunciare alla raccolta dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera se sono adempiute le condizioni di cui al capoverso ^{2bis} lettera a o b e se:

- a. un organo indipendente dimostra attraverso una verifica giuridica che l'accettazione dei margini iniziali e di variazione da parte della controparte estera conformemente alle disposizioni della LInFi o della presente ordinanza non fosse possibile; e
- b. il rapporto tra le transazioni non garantite, sia in corso che concluse dopo l'entrata in vigore dell'obbligo di raccolta dei margini iniziali e di variazione e tutte le operazioni in derivati OTC è inferiore al 2,5 per cento; le operazioni infragruppo non sono incluse nel calcolo.

Art. 131 cpv. 5 e 5^{bis}

⁵ L'obbligo di scambiare un margine iniziale si applica alle controparti la cui media aggregata della posizione lorda a fine mese dei derivati OTC non compensati centralmente a livello di gruppo finanziario o assicurativo o di gruppo:

- a. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2016 supera di volta in volta i 3000 miliardi di franchi, dall'1° settembre 2016;
- b. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2017 supera di volta in volta i 2250 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2017;
- c. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2018 supera di volta in volta i 1500 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2018;
- d. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2019 supera di volta in volta i 750 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2019;
- e. in ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 supera di volta in volta gli 8 miliardi di franchi, dal 1° settembre 2020.

^{5bis} Per le operazioni in derivati OTC non compensate centralmente che sono opzioni su singole azioni o opzioni su indici oppure che sono analoghi derivati su azioni, l'obbligo di scambiare garanzie si applica dal 4 gennaio 2020.

Art. 133

Per gli istituti di previdenza e le fondazioni d'investimento secondo gli articoli 48–60a della legge federale del 25 giugno 1982³ sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l'invalidità, l'obbligo di compensazione secondo l'articolo 97 LInFi non si applica fino al 16 agosto 2018 alle operazioni in derivati effettuate ai fini della riduzione dei rischi secondo l'articolo 87.

Allegato 4
(art. 105 cpv. 1)

Riduzioni di valore applicabili alle garanzie

Classe di rating secondo gli allegati 2-4 OFoP	Durata residua	Riduzione di valore in % applicabile a garanzie sotto forma di versamenti in contanti	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. b	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. c e d	Riduzioni di valore in % applicabili a garanzie secondo l'art. 104 cpv. 1 lett. e ed f	Riduzioni di valore per i fondi in valori mobiliari		
n. a.	n. a.	0	n. a.	n. a.	15	Riduzione di valore applicabile ai valori patrimoniali investiti (media ponderata)		
1 o 2 oppure 1 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno	n. a.	0,5	1	n. a.			
	> 1 anno e ≤ 5 anni		2	4				
	≥ 5 anni		4	8				
3 o 4 oppure 2 o 3 per titoli di credito a breve termine	≤ 1 anno		1	2				
	> 1 anno e ≤ 5 anni		3	6				
	≥ 5 anni		6	12				
5	qualsiasi durata		15	nessuna riduzione ammessa				

I titoli che rientrerebbero nelle classi di rating 6 o 7 secondo l'allegato 2 OFoP⁴ di regola non sono riconosciuti come garanzie.